SCHEMA DI MODIFICHE STATUTARIE ATM SPA

TESTO ATTUALE	Proposta di modifica
TITOLO I	TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA - OGGETTO	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA - OGGETTO
ART.2 SEDE SOCIALE	ART.2 SEDE SOCIALE
La Società ha sede in Milano, Foro Buonaparte, 61. Potranno essere istituite o soppresse nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie e rappresentanze, filiali e succursali.	La Società ha sede in Milano, Foro Buonaparte, 61. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno essere istituite o soppresse nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie e rappresentanze, filiali e succursali.
ART. 4 OGGETTO SOCIALE	ART. 4 OGGETTO SOCIALE
La Società ha come oggetto:	La Società ha come oggetto:
1. La gestione dei servizi di trasporto di persone, cose e informazioni, con le connesse attività di programmazione ed organizzazione operativa, nonché dei servizi annessi e connessi all'attività di trasporto ed alla mobilità in genere, comprese le attività di sosta e parcheggi anche per conto terzi;	1. La gestione dei servizi di trasporto di persone, cose e informazioni, con le connesse attività di programmazione ed organizzazione operativa, nonché dei servizi annessi e connessi all'attività di trasporto ed alla mobilità in genere, comprese le attività di sosta e parcheggi anche per conto terzi;
2. La gestione dei contratti di servizio per il trasporto e per la mobilità in genere, ivi compresi i sistemi tariffari integrati, anche per conto di terzi;	2. La gestione dei contratti di servizio per il trasporto e per la mobilità in genere, ivi compresi i sistemi tariffari integrati, anche per conto di terzi;
3. Studi, progetti, pianificazione, programmazione, realizzazione e gestione di sistemi, strutture, infrastrutture e servizi per la mobilità di persone, cose ed informazioni, ivi compreso il servizio di gestione, installazione e fornitura di reti di comunicazione elettroniche, radio e	3. Studi, progetti, pianificazione, programmazione, realizzazione e gestione di sistemi, strutture, infrastrutture e servizi per la mobilità di persone, cose ed informazioni, ivi compreso il servizio di gestione, installazione e fornitura di reti di comunicazione elettroniche, radio e

telefoniche;

- 4. Realizzazione, manutenzione e riparazione di veicoli, immobili, impianti, strutture ed infrastrutture connessi alle attività di cui all'oggetto sociale:
- 5. Lo svolgimento in generale di:
- Prestazioni di studio, consulenza e progettazione su tutte le materie che rientrano nell'oggetto sociale;
- Attività di promozione e commercializzazione di servizi e knowhow;
- Prestazioni nel campo di altri servizi a rete e di attività strumentali e complementari a quelle sopra indicate.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali compresa la connessa attività editoriale e di informazione a mezzo stampa.

È in facoltà della Società svolgere la propria attività in Italia ed all'estero.

La Società potrà costituire con altre società ed enti, raggruppamenti temporanei e consorzi di imprese al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private per l'affidamento di lavori e servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

La Società potrà inoltre prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale, esclusivamente a favore di Enti e società controllate e/o partecipate.

Tutte le attività di cui all'oggetto sociale potranno essere svolte anche tramite società partecipate e/o controllate nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2361 del Codice Civile.

La costituzione di nuove società da parte della Capogruppo o delle controllate, nonché l'assunzione di partecipazioni a società, è subordinata a quanto previsto dall'art. 88 dello Statuto Comunale, salvo il caso in cui tale operazione sia prescritta dalla legge.

Nell'ambito delle attività sopraindicate la Società potrà assumere

telefoniche:

- 4. Realizzazione, **gestione**, manutenzione e riparazione di veicoli, immobili, impianti, strutture ed infrastrutture connessi alle attività di cui all'oggetto sociale;
- 5. Lo svolgimento in generale di:
- Prestazioni di studio, consulenza e progettazione su tutte le materie che rientrano nell'oggetto sociale;
- Attività di promozione e commercializzazione di **beni**, servizi e know-how;
- Prestazioni nel campo di altri servizi a rete e di attività strumentali e complementari a quelle sopra indicate.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali compresa la connessa attività editoriale e di informazione a mezzo stampa.

È in facoltà della Società svolgere la propria attività in Italia ed all'estero.

La Società potrà costituire con altre società ed enti, **nazionali o esteri**, raggruppamenti temporanei e consorzi di imprese al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private per l'affidamento di lavori e servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

La Società potrà inoltre prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale, esclusivamente a favore di Enti e società controllate e/o partecipate.

Tutte le attività di cui all'oggetto sociale potranno essere svolte anche tramite società partecipate e/o controllate nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2361 del Codice Civile.

La costituzione di nuove società, **in Italia o all'estero**, da parte della Capogruppo o delle controllate, nonché l'assunzione di partecipazioni a società, è subordinata a quanto previsto dall'art. 88 dello Statuto Comunale, salvo il caso in cui tale operazione sia prescritta dalla legge.

Nell'ambito delle attività sopraindicate la Società potrà assumere

partecipazioni anche in Enti ed Associazioni, nonché promuoverne la costituzione.	partecipazioni anche in Enti ed Associazioni, in Italia o all'estero , nonché promuoverne la costituzione.
TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA'	TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA'
ASSEMBLEA	ASSEMBLEA
ART.11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	ART.11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è convocata dal Consiglio d'Amministrazione nella sede sociale o in diverso luogo, comunque entro i confini italiani.	L'Assemblea è convocata dal Consiglio d'Amministrazione nella sede sociale o in diverso luogo, comunque entro i confini italiani.
L'avviso di convocazione è comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.	L'avviso di convocazione è comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 158 giorni prima dell'Assemblea e dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.
L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e assista all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.	L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e assista all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.
In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
ART.12 PARTECIPAZIONI	ART.12 PARTECIPAZIONI
Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, iscritti a libro soci.	Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, iscritti a libro soci.
L'intervento in Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che consentano di accertare la identità degli intervenuti, di partecipare alla discussione e alla votazione.	L'intervento in Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che consentano di accertare la identità degli intervenuti, di partecipare alla discussione e alla votazione. L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi anche esclusivamente per teleconferenza.
Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, eccetto il caso in	Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, eccetto il caso in

cui intervenga per teleconferenza.

Spetta al Presidente dell'Assemblea ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe scritte.

cui intervenga per teleconferenza.

Spetta al Presidente dell'Assemblea ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe scritte.

AMMINISTRAZIONE

ART.16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri effettivi, compreso il Presidente.

Il Comune di Milano, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., ha diritto di procedere alla nomina diretta di un numero di Amministratori proporzionale all'entità della propria partecipazione.

Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli Amministratori sono regolate a norma di legge e del presente Statuto; la revoca o la sostituzione degli Amministratori nominati dal Comune di Milano è di esclusiva spettanza dello stesso ai sensi dell'art. 2449 cod. civ.

I Consiglieri durano in carica per il periodo di tre esercizi e sono rieleggibili.

Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione entro un mese dalla cessazione.

Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare più della metà degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. Non possono ricoprire la carica di Amministratore il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco e della Giunta e di altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

AMMINISTRAZIONE

ART.16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da fino ad un massimo di sette cinque membri effettivi, compreso il Presidente.

Il Comune di Milano, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., ha diritto di procedere alla nomina diretta di un numero di Amministratori proporzionale all'entità della propria partecipazione.

Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli Amministratori sono regolate a norma di legge e del presente Statuto; la revoca o la sostituzione degli Amministratori nominati dal Comune di Milano è di esclusiva spettanza dello stesso ai sensi dell'art. 2449 cod. civ.

I Consiglieri durano in carica per il periodo di tre esercizi e sono rieleggibili.

Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione entro un mese dalla cessazione.

Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare più della metà degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. Non possono ricoprire la carica di Amministratore il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco e della Giunta e di altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART.17 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che - per legge ed in base al presente Statuto - sono riservati all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione informa periodicamente gli azionisti Il Consiglio di Amministrazione informa periodicamente gli azionisti sull'andamento della Società, sulle prospettive sociali e sulle iniziative intraprese, nonché sulle operazioni di cessione e acquisizione di partecipazioni che le società controllate e collegate intendono intraprendere.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni ad un membro dell'Organo stesso, in funzione di Amministratore Delegato, ferme restando le competenze dell'Assemblea di cui al precedente art. 15, comma 2, lettera h) e nei limiti di cui all'art. 2381 c.c. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe al Presidente, previa autorizzazione dell'Assemblea.

In caso di nomina dell'Amministratore Delegato o di attribuzione al Presidente di deleghe, l'Organo delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con periodicità almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

Il Consiglio può eleggere fra i membri un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso d'assenza o impedimento.

Il Consiglio può designare un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

ART.17 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che - per legge ed in base al presente Statuto - sono riservati all'Assemblea dei soci.

sull'andamento della Società, sulle prospettive sociali e sulle iniziative intraprese, nonché sulle operazioni di cessione e acquisizione di partecipazioni che le società controllate e collegate intendono intraprendere.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni ad un membro dell'Organo stesso, in funzione di Amministratore Delegato o di Consigliere Delegato, ferme restando le competenze dell'Assemblea di cui al precedente art. 15, comma 2, lettera h) e nei limiti di cui all'art. 2381 c.c. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe al Presidente, previa autorizzazione dell'Assemblea.

In caso di nomina dell'Amministratore Delegato o di attribuzione al Presidente di deleghe ad altri Consiglieri, l'Organo delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con periodicità almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

Il Consiglio può eleggere fra i membri un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso d'assenza o impedimento.

Il Consiglio può designare un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno

Comitati con funzioni propositive e consultive che coadiuvino l'organo collegiale in specifiche aree di attività. In tal caso definisce con apposita delibera il perimetro delle attività assegnate a tali Comitati e il relativo regolamento di funzionamento.

ART.18 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce di norma nella sede sociale su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta di un Amministratore Delegato, se nominato, o della maggioranza dei membri del Collegio Sindacale con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso contenente l'elenco degli oggetti da trattare, comunicato ai Consiglieri ed ai Sindaci con mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione, nei casi d'urgenza almeno 24 ore prima. Con le stesse modalità potrà essere eventualmente integrato l'ordine del giorno.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che consentano di accertare la identità degli intervenuti, di partecipare alla discussione e alla votazione.

La riunione del Consiglio d'Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata nei modi predetti, quando intervenga, anche per teleconferenza, la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi in carica.

Per la validità della riunione è necessaria la partecipazione, anche per teleconferenza, della maggioranza degli Amministratori in carica.

ART.18 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce di norma nella sede sociale **o** in altro luogo su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta di un Amministratore Delegato, se nominato, o della maggioranza dei membri del Collegio Sindacale con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso contenente l'elenco degli oggetti da trattare, comunicato ai Consiglieri ed ai Sindaci con mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione, nei casi d'urgenza almeno 24 ore prima. Con le stesse modalità potrà essere eventualmente integrato l'ordine del giorno.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che consentano di accertare la identità degli intervenuti, di partecipare alla discussione e alla votazione. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano anche esclusivamente per teleconferenza.

La riunione del Consiglio d'Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata nei modi predetti, quando intervenga, anche per teleconferenza, la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi in carica.

Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei partecipanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

E' comunque necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, per le deliberazioni concernenti la nomina del rappresentante della Società nei Consigli di Amministrazione, nelle assemblee di società controllate e/o collegate, nonché per quelle relative alla vendita, alla permuta di beni immobili, alla costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi sugli stessi, nonché ad ogni altro atto di disposizione di qualsivoglia natura sui predetti beni.

Per la validità della riunione è necessaria la partecipazione, anche per teleconferenza, della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei partecipanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

E' comunque necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, per le deliberazioni concernenti la nomina del rappresentante della Società nei Consigli di Amministrazione, nelle assemblee di società controllate e/o collegate, nonché per quelle relative alla vendita, alla permuta di beni immobili, alla costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi sugli stessi, nonché ad ogni altro atto di disposizione di qualsivoglia natura sui predetti beni.

La riunione del Consiglio d'Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata nei modi predetti, quando intervenga, anche per teleconferenza, la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi in carica.

ART.19 VERBALE DELLE RIUNIONI

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali che verrà sottoscritto dal Presidente della Società e dal Segretario.

ART.19 VERBALE DELLE RIUNIONI

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali che verrà sottoscritto dal Presidente della Società **riunione** e dal Segretario.

Di regola i verbali sono distribuiti in bozza preliminare non appena disponibili, con invito alla segnalazione di eventuali osservazioni in tempo utile per la predisposizione di una bozza finale, che viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Parte del verbale, relativa alle deliberazioni adottate che richiedano immediata esecuzione, può formare oggetto di certificazione e di estratto da parte del Presidente e del Segretario del Consiglio di Amministrazione, anche anteriormente al completamento del

	processo di verifica dell'intero verbale che riporterà anche gli eventuali interventi.
ART.20 RAPPRESENTANZA SOCIALE	ART.20 RAPPRESENTANZA SOCIALE
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e alla persona designata a sostituirlo in caso d'assenza o impedimento, è attribuita la rappresentanza della Società, anche in giudizio, con firma libera.	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e alla persona designata a sostituirlo al Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso d'assenza o impedimento, è attribuita la rappresentanza della Società, anche in giudizio, con firma libera.
All'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, se nominati, è attribuita la rappresentanza della Società, anche in giudizio, nei limiti della delega loro conferita.	All'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, se nominati, è attribuita la rappresentanza della Società, anche in giudizio, nei limiti della delega loro conferita.
TITOLO IV BILANCIO SOCIALE E UTILI	TITOLO IV BILANCIO SOCIALE E UTILI
ART.22 ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO	ART.22 ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
L'esercizio sociale decorre dal lo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	L'esercizio sociale decorre dal lo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, nei termini e nelle forme previste dalla legge, redige il bilancio di esercizio che, corredato dai documenti previsti dalla legge, sarà comunicato ai Sindaci almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci, alla cui approvazione verrà sottoposto.	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, nei termini e nelle forme previste dalla legge, redige il bilancio di esercizio che, corredato dai documenti previsti dalla legge, sarà comunicato ai Sindaci almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci, alla cui approvazione verrà sottoposto.
	Laddove previsto dalla normativa applicabile, il Consiglio di Amministrazione approva inoltre, per ogni esercizio, la Dichiarazione di carattere non Finanziario (DNF).
Anche a tutela degli interessi collettivi, il bilancio d'esercizio sarà	

sottoposto a certificazione da parte di primaria società iscritta nell'albo tenuto dalla CONSOB	Anche a tutela degli interessi collettivi, il bilancio d'esercizio sarà sottoposto a certificazione da parte di primaria società iscritta nell'albo tenuto dalla CONSOB.
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART.26 FORO COMPETENTE	ART.26 FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la Società, i soci ed i componenti degli organi sociali, via esclusiva.	Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la Società, i soci ed i componenti degli organi sociali, è competente in via esclusiva il foro di Milano.